



QUANDO È CONSIGLIABILE L'APPOSIZIONE DI *DATACERTA*

1) **Assicurazioni: CID**

Il **modulo CAI** (Constatazione Amichevole d'Incidente), noto anche come modulo blu, è il documento con il quale è possibile effettuare la denuncia di un sinistro.

La compilazione completa del modulo CAI e la sottoscrizione da parte dei due conducenti coinvolti permette di semplificare ed accelerare le pratiche di risarcimento dei danni subiti. Una denuncia di sinistro completa in ogni parte accelera la procedura di liquidazione del danno e l'apposizione della *DataCerta* al CAI e a tutti i suoi eventuali allegati (testimonianze dei presenti, foto o qualsiasi altra prova) attribuisce agli stessi validità ed efficacia probatoria, assicurando la certezza del rimborso e garantendo contemporaneamente la conservazione della documentazione. Grazie al nostro servizio sarà poi estremamente semplice e veloce condividere la documentazione con tutti i soggetti coinvolti.

FILE UTILI:

- [Modulo CAI](#)
- [Modello per testimonianza sinistro stradale](#)
- [Lettera di richiesta testimonianza](#)

2) **Pubblica Amministrazione: AUTOTUTELA**

In caso di provvedimento (avviso, verbale, cartella esattoriale) palesemente illegittimo o errato – perché, per esempio, riguarda una tassa, un tributo o una multa regolarmente pagata - che va ad incidere sulla posizione di un cittadino, il privato ha sia il diritto di chiedere l'annullamento dell'atto sia il diritto di chiedere il risarcimento del danno, senza dover ricorrere ad un avvocato ed evitando così un contenzioso.

Si presenta una richiesta (istanza) tramite l'istituto dell'**autotutela**, che costituisce il potere/dovere dell'Amministrazione finanziaria di correggere o annullare - di propria iniziativa o, appunto su richiesta del contribuente – tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati.

Tale potere/dovere spetta all'ufficio che ha emanato l'atto o che è competente per gli accertamenti d'ufficio. In linea generale, per le imposte dirette ci si deve rivolgere all'**Agenzia delle entrate**, mentre per i tributi locali all'ente locale che ha emesso gli atti (per



esempio, per i tributi di competenza comunale - IMU, IUC, TARI, TASI, TOSAP - sono competenti i Comuni).

Un caso particolare sono le cartelle esattoriali e tutti quegli atti emanati dai concessionari incaricati alla riscossione. E' prevista una procedura che si distingue dalla classica autotutela percorribile in caso di errori che comportino l'inesigibilità del credito da parte dell'Amministrazione (perché prescritto, già pagato o annullato da un provvedimento dell'ente creditore o di un giudice).

In questi casi con l'invio della domanda di sgravio al concessionario della riscossione si ottiene l'immediata sospensione delle procedure di riscossione.

L'apposizione della *DataCerta* conferisce una collocazione temporale certa ed efficacia probatoria agli atti e ai documenti presentati. Inoltre, il servizio *DataCerta* consente di disporre in qualsiasi momento degli atti e dei documenti e di condividerli facilmente con altri soggetti, in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.

FILE UTILI:

- Richiesta di esercizio dell'autotutela per Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+da+presentare+in+ufficio/Richiesta+di+esercizio+autotutela/richiesta_esercizio_autotutela.doc
- Fac-simile richiesta di riesame in autotutela
<https://www.101professionisti.it/Content/Public/Attachments/doc.2.richiesta.autotutela.pdf>
- Richiesta di Sgravio per Agenzia delle Entrate:
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+da+presentare+in+ufficio/Richiesta+di+sgravio/IstSgravio.doc>

3) **Edilizia: CIL, CILA, SCIA e DIA**

In materia edilizia, quasi tutte le opere (salvo le nuove costruzioni) possono ormai essere compiute attraverso l'autocertificazione.

CIL (COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI)

È sufficiente la **CIL** (cioè una comunicazione senza assistenza del progettista abilitato) per tutte le opere destinate a soddisfare esigenze contingenti o temporanee, per la pavimentazione di spazi esterni (anche aree di sosta scoperte), per l'installazione di pannelli solari (termici e fotovoltaici), per la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e per gli elementi di arredo delle aree pertinenziali.

MODULO: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/cil_modulo_unico_18dic2014.pdf

CILA (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA)

Anche in questo caso, per poter avviare i lavori soggetti a **CILA** è sufficiente che il proprietario dell'immobile presenti la comunicazione al Comune. A differenza della CIL, è però necessario allegare una asseverazione tecnica del geometra/architetto/ingegnere che dovrà attestare, oltre alla conformità delle opere previste alla normativa vigente, che non vengano toccate parti strutturali. Sono soggetti a CILA: frazionamenti o accorpamenti di immobili; le manutenzioni straordinarie, cioè le trasformazioni di parti anche importanti degli edifici, purché però non cambi la volumetria complessiva degli edifici, non cambi la destinazione d'uso e non vengano interessate parti strutturali dell'edificio.

MODULO: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/cila_modulo_unico_18dic2014.pdf

SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)

La **SCIA** è, di fatto, identica alla CILA salvo alcune diversità nei nomi e nei moduli: è necessaria anche in questo caso l'asseverazione del tecnico abilitato, non bisogna pagare nulla al Comune, si deve indicare il nome dell'impresa edilizia che realizza i lavori. Chi presenta la SCIA può partire immediatamente coi lavori, salva la facoltà dell'amministrazione, entro 30 giorni, di bloccare i lavori per mancanza dei presupposti tecnico-giuridici. Sono soggetti a SCIA le manutenzioni straordinarie con interessamento delle parti strutturali, i restauri e risanamenti conservativi, le ristrutturazioni edilizie "leggere", comprese anche le demolizioni e ricostruzioni senza rispetto della precedente sagoma dell'edificio, purché non si modifichino le volumetrie originarie o i prospetti.

Introdotta dalla Legge 30/7/2010 n.122, ha quasi completamente sostituito la DIA, consentendo alle aziende di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva nel settore dell'artigianato, del commercio, dell'industria senza dover più attendere i tempi e le relative verifiche preliminari da parte degli enti di competenza.

MODULO: http://www.italiasemplice.gov.it/media/2231/scia_modulo_unico.pdf

DIA (DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ)

La **DIA** (o **super-DIA**, nel linguaggio comune), ormai sostituita quasi completamente dalla SCIA, permane invece come procedura alternativa al 'Permesso di Costruire' unicamente nei seguenti casi: interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati; interventi di nuova costruzione, qualora siano disciplinati da piani urbanistici generali che contengano precise disposizioni planovolumetriche; interventi di ristrutturazione previsti dall'art. 10 del T.U. edilizia, ovvero quelli che comportano variazioni volumetriche e richiederebbero appunto il 'Permesso di Costruire'.



La *DataCerta* conferisce a tutti questi atti una collocazione temporale certa e inequivocabile, che garantisce il rispetto delle scadenze e dei termini imposti dalla legge. A ciò si unisce la possibilità di condividere la documentazione in tempo reale con i soggetti interessati.

MODULO: http://www.italiasemplice.gov.it/media/2195/dia_modulo_unico.docx

4) **Imprese: DVR**

Il **Documento di valutazione dei rischi** è uno degli obblighi principali di ogni datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08) e deve essere redatto in forma scritta, indicando la descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni; l'individuazione dei pericoli presenti; la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione; la definizione del programma di miglioramento.

L'apposizione della *DataCerta* conferisce una collocazione temporale certa ed efficacia probatoria al documento così redatto.

Modello DVR: <http://goo.gl/FYDZa2>

5) **Professionisti: LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE**

La **lettera d'incarico** ha l'obiettivo di fornire al cliente-committente tutte le informazioni circa la natura dell'incarico professionale e il dettaglio del preventivo per l'esecuzione dei lavori commissionati. Si tratta di un documento redatto dal professionista al fine di garantire maggiore trasparenza nel rapporto con il cliente ed evitare così eventuali e futuri contenziosi circa il pagamento della parcella.

Per professionisti quali:

- Commercialisti
- Geometri - Architetti - Avvocati
- Ingegneri
- Consulenti del Lavoro
- Prestazioni Occasionali
- Agronomo

L'apposizione della *DataCerta* attribuisce alla lettera del professionista collocazione temporale ed efficacia probatoria in caso di inadempimento di una delle due parti, certificando la creazione del documento e il suo contenuto in data e ora certe.